

Circolare di approfondimento n. 144 del 30 dicembre 2020

# FATTURA ELETTRONICA LE NOVITA' 2021

**Dal primo gennaio 2021 la fattura elettronica subisce un importante restyling: vi è infatti l'obbligo di fornire un grado maggiore di dettaglio nelle informazioni relative alla compilazione della fattura, al fine di mettere l'Amministrazione Finanziaria in condizioni di effettuare ulteriori verifiche, anche al fine di predisporre la precompilata IVA.**

## NUOVI "CODICI NATURA"

Al fine di identificare con maggiore precisione la natura dell'operazione in tutti quei casi in cui l'Iva non è esposta, vengono introdotti nuovi "codici natura" e più precisamente:

- **Una suddivisione dettagliata dei codici N2, N3, N6;**
- **Seguendo lo schema dei righe relativi al quadro VE della dichiarazione annuale Iva.**

CODICE	NUOVO SUB CODICE	TIPO DI OPERAZIONE	DICHIARAZ. IVA
	N1	Escluse ex art. 15	NO
<b>N2 Non soggette</b>	<b>N2.1</b>	Non soggette (NO reverse-charge)	VE34
	<b>N2.2</b>	Non soggette-altri casi	NO
<b>N3 Non imponibili</b>	<b>N3.1</b>	Non imponibili-esportazioni	VE 30 col 1 e 2
	<b>N3.2</b>	Non imponibili -cessioni intracomunitarie	VE 30 col 1 e 3
	<b>N3.3</b>	Non imponibili-cessioni verso San Marino	VE 30 col 1 e 4
	<b>N3.4</b>	Non imponibili-operazioni assimilate alle esportazioni	VE 30 col 5
	<b>N3.5</b>	non imponibili a seguito dichiarazione d'intento	VE 31
	<b>N3.6</b>	non imponibili-altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	VE 32
	N4	operazioni esenti	VE 33
	N5	regime del margine/IVA non esposta in fattura	VE 32

<b>N6 Inversione contabile</b>	<b>N6.1</b>	inversione contabile-cessione rottami	VE 35 col 1 e 2
	<b>N6.2</b>	inversione contabile-cessione oro e argento puro	VE 35 col 1 e 3
	<b>N6.3</b>	inversione contabile -subappalto nel settore edile	VE 35 col 1 e 4
	<b>N6.4</b>	inversione contabile-cessione fabbricati	VE 35 col 1 e 5
	<b>N6.5</b>	inversione contabile-cessione di telefoni cellulari	VE 35 col 1 e 6
	<b>N6.6</b>	inversione contabile-cessione prodotti elettronici	VE 35 col 1 e 7
	<b>N6.7</b>	inversione contabile-prestazioni comparto edile e settori connessi	VE 35 col 1 e 8
	<b>N6.8</b>	inversione contabile-operazioni settore energetico	VE 35 col 1 e 9
	<b>N6.9</b>	inversione contabile - altri casi	VE 34
	N7	IVA assolta in altro Stato UE (e-commerce)	VE 34 (art. 7) VE 34 (art. 41)

## NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Se fino a domani i codici “tipo documento” sono limitati a 7, dal nuovo anno diventano 18!

CODICE	DOCUMENTO
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	<b>Autofattura (soppresso)</b>
TD16	<p><b>Reverse charge interno</b> (art. 17 c. 6 ed art. 74 c. 7 e 8 Dpr 633/72): si tratta dell'integrazione delle fatture nazionali (subappalti in edilizia; acquisto rottami; ecc.). Si ricorda che il destinatario può procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'invio all'Sdl della e-fattura integrata (consigliato solo per coloro che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall'Agenzia)</li> <li>- o integrare il “cartaceo” (previa stampa della fattura elettronica), come in passato</li> </ul>
TD17	<p><b>Integrazione/autofattura</b> per acquisto <b>servizi dall'estero</b> ex art. 17, c. 2, Dpr 633/72</p> <p>I codici individuano in modo univoco i motivi della integrazione (fatt. UE) o dell'autofattura (fatt. extraUE).</p>
TD18	<p><b>Integrazione per acquisti intraUE</b> (art. 46 DL 331/93)</p> <p>Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni <b>si elimina l'obbligo dell'esterometro</b> (ma non dell'Intrastat)</p>
TD19	<p><b>Integrazione/autofattura per acquisto di beni</b> ex art. 17, co. 2, Dpr 633/72 (es: acquisto da un tedesco con rappresentante fiscale in Italia; acquisto da cinese di un bene già fisicamente presente in Italia)</p>
TD20	<p><b>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture</b> (art. 6 c. 8 Digs. 471/97 o art. 46 c. 5 DL 331/93 per acquisti IntraUE) – cd. “Autofattura denuncia”</p>
TD21	<p><b>Autofattura per splafonamento:</b> Viene esteso il campo di azione dei codici per regolarizzare le fatture ricevute ovvero per correggere eventuali splafonamenti.</p>
TD22	<p><b>Estrazione beni da Deposito Iva</b></p> <p>I codici individuano quando, in sede di estrazione, sia necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'integrazione della fattura (TD23), che riguarda l'estrazione di beni immessi in libera pratica da paesi extraUE), da inviare allo SDI</li> <li>- l'assolvimento dell'Iva da parte del depositario (TD22), con rivalsa sul soggetto che estrae; che riguarda l'estrazione di beni introdotti con cessione nazionale.</li> </ul>
TD23	<p><b>Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva</b></p>
TD24	<p><b>Fattura differita ex art 21, co. 4, lett. a), Dpr 633/72</b> Si tratta di fattura differita di beni e servizi <u>collegata a DDT</u> per i beni, ovvero da <u>idonea documentazione</u> di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio. L'indicazione è fondamentale per <u>comprendere il periodo di esigibilità dell'Iva</u>.</p>
TD25	<p><b>Fattura differita ex art. 21, co. 4, lett. b), Dpr 633/72</b> Si tratta di fattura differita per <u>cessioni triangolari nazionali</u>. Con questi codici si rileva in modo immediato che si tratta di una fattura differita a prescindere dalle evidenziazioni che devono essere successivamente gestite all'interno del formato.</p>
TD26	<p><b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36, Dpr 633/72</b> (operazioni che <u>non influiscono sul volume d'affari</u>, permettendone il relativo controllo da parte dell'Agenzia)</p>
TD27	<p><b>Autofatture</b> (Fatture per <b>auto consumo</b> o per <b>cessioni gratuite</b> senza rivalsa) Il codice permette di gestire in automatico la ricezione dal Sdl delle autofatture che riportano quale <b>mittente e destinatario lo stesso soggetto</b>. Tale specifica consente di <u>evitare che l'autofattura sia inserita dall'SDI tra le fatture in acquisto</u>. Infatti, si tratta di documenti che vanno annotati solo sul registro delle vendite (generano un'Iva a debito per l'emittente), senza alcuna annotazione sugli acquisti (non vi è alcuna detrazione da parte del “cessionario”).</p>

## **CASI A CUI FARE PARTICOLARE ATTENZIONE**

Dal nuovo anno il soggetto emittente la fattura elettronica dovrà fare ancora più attenzione alla correttezza dei codici utilizzati in base alle norme Iva, in quanto **eventuali errori possono dar luogo ad una errata formulazione del volume d'affari** ai fini Iva oltre che, inevitabilmente, **all'applicazione di pesanti sanzioni**.

Di seguito alcuni casi pratici a cui fare particolare attenzione.

- **Fattura immediata:**  
*“tipo documento” TD01 e 12 giorni per effettuare l’invio telematico;*
- **Fattura differita:**
  - ✓ *Se fattura riepilogativa di cessioni di beni e servizi accompagnati da D.D.T. o altra idonea documentazione di prova dell’effettuazione delle prestazioni di servizi, il “tipo documento” da utilizzare sarà il TD24 – entro il 15 del mese successivo per l’invio telematico;*
  - ✓ *Se la fattura riguarda cessioni triangolari nazionali, il “tipo documento” da utilizzare sarà il TD25 – entro la fine del mese successivo per l’invio telematico.*
- **Cessione beni ammortizzabili:**  
*“tipo documento” TD26, il presente codice permetterà di escludere il valore della cessione del cespite dal conteggio del volume d'affari ai fini Iva.*

## **DATI RITENUTA D'ACCONTO**

Vengono introdotti nuovi codici per individuare il “tipo ritenuta”:

<b>RT01</b>	Ritenuta persone fisiche
<b>RT02</b>	Ritenuta persone giuridiche
<b>RT03</b>	Contributo INPS
<b>RT04</b>	Contributo ENASARCO
<b>RT05</b>	Contributo ENPAM
<b>RT06</b>	Altro contributo previdenziale

## **DATI “MARCA DA BOLLO”**

Nella sezione “dati bollo” vengono apportate le seguenti modifiche.

- **Bollo virtuale:**  
tale voce continua ad essere valorizzata (indicare “SI”) nei casi in cui la fattura è soggetta all’imposta di bollo (fortettari e, in generale, in tutti i casi in cui non sia soggetta ad Iva e di importo superiore a € 77,47);
- **Importo bollo:**  
questo campo diventa opzionale, quindi non più obbligatorio.

## **PRECOMPILATA DICHIARAZIONE IVA**

Uno dei principali motivi che hanno portato all'introduzione delle nuove specifiche sulla fattura elettronica fin qui viste, è la compilazione, dal parte dell'Amministrazione Finanziaria, della c.d. "precompilata" della dichiarazione annuale IVA. A nostro parere risulterà essere l'ennesima nuova incombenza per il contribuente ed il Professionista i quali dovranno confrontare i dati forniti dall'Amministrazione tramite la precompilata e quelli risultanti dalla dichiarazione Iva elaborata in base ai reali dati Iva aziendali, con l'ulteriore onere, in caso di discordanza, di correggere all'Amministrazione eventuali errori commessi.

Festini Fabrizio  
[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)